



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PAESAGGI DELLA MEMORIA.

RETE DEI MUSEI E DEI LUOGHI DI MEMORIA DELL'ANTIFASCISMO, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE, DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE IN ITALIA"

Parte I – Principi generali

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione di secondo livello denominata "Paesaggi della Memoria. Rete dei Musei e dei Luoghi di Memoria dell'Antifascismo, della Deportazione, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e della Liberazione in Italia", da qui in avanti indicata come l'Associazione.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano, via Confalonieri 14.

Il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria ma deve essere comunicata nei 30 giorni successivi agli enti competenti.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 4 – Finalità

L'Associazione non ha fini di lucro, ha struttura democratica e finalità culturali e sociali.

In particolare si propone di:

- a) agire, in un'ottica federativa, a favore della valorizzazione dei Musei e dei Luoghi di Memoria dell'Antifascismo, della Deportazione, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e della Liberazione in Italia;
- b) svolgere un'azione di supporto al reperimento di risorse da parte dei luoghi e dei musei associati;
- c) costituirsi come sede permanente e periodica di confronto tra gli enti e le associazioni che gestiscono i musei e i luoghi di memoria dell'Antifascismo, della Deportazione, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e della Liberazione già presenti in Italia;
- d) promuovere e sostenere i procedimenti di notifica e tutela di tali luoghi;
- e) migliorare la qualità dei servizi ivi offerta, attraverso il confronto tra buone pratiche e il coordinamento tra le diverse programmazioni;



- f) stimolare la crescita e/o l'emersione di altri luoghi oggi non dotati di standard qualitativi sufficienti, o non ancora emersi a visibilità;
- g) promuovere la ricerca e l'approfondimento attorno ai luoghi di memoria e in generale ai rapporti tra memorie e storia;
- h) sviluppare nuove modalità di divulgazione dei contenuti veicolati dai luoghi, per assicurarne la migliore fruizione ai pubblici più diversificati, anche attraverso l'utilizzo dei nuovi media;
- i) perfezionare strumenti educativi volti a fare dei luoghi sede di formazione ai valori della cittadinanza, della pace e dei diritti umani e civili, proponendo, sostenendo e realizzando attività educative e occasioni di formazione per insegnanti e operatori culturali;
- j) sollecitare il confronto con altre esperienze, anche internazionali;
- k) dialogare con le reti storiche, memoriali e combattentistiche già esistenti e con altri enti che perseguono fini analoghi;
- l) stabilire un collegamento continuativo con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, proponendosi come interlocutore qualificato per le scelte di politiche della memoria e agendo per assicurare ai luoghi della memoria riconoscimento e tutela a livello normativo
- m) diventare rete territoriale leggibile dalla cittadinanza come mappa sensibile della memoria italiana ed europea, capace di tutelare e promuovere presso l'opinione pubblica la conoscenza storica e la coscienza civile di cui tali luoghi sono portatori.

Articolo 5 – Attività

Al fine di raggiungere i propri scopi, l'Associazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, utile e opportuno per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad altri enti o società, costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe alla propria;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
- e) promuovere confronti e scambi di risorse culturali, professionali, didattiche, metodologiche, amministrative che possano agevolare e migliorare il lavoro dei membri dell'Associazione;
- f) perseguire il miglioramento dell'offerta complessiva, anche attraverso la definizione di standard condivisi;
- g) stimolare lo scambio dei bacini di utenza nell'ambito del turismo civile, del turismo responsabile, del turismo scolastico, anche promuovendo nuovi itinerari della memoria;
- h) stabilire e sostenere il legame con altre esperienze nazionali e internazionali, prevedendo appuntamenti periodici di incontro e confronto;
- i) organizzare iniziative di approfondimento e ricerca sui luoghi di memoria, anche attraverso incontri e manifestazioni pubbliche;



- j) promuovere iniziative di rete in occasione delle ricorrenze civili legate alla memoria della Seconda Guerra Mondiale;
- k) definire e sviluppare opportunità formative, tra cui Summer School e scambi di staff, per la crescita e la qualificazione degli operatori.
- l) istituire ogni altro servizio ritenuto utile alla vita e allo sviluppo dell'Associazione, quali ad esempio:
 - servizi editoriali e di vendita riguardanti i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni storici e culturali, operando anche quale casa editrice;
 - organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali;
 - qualsiasi altra attività commerciale funzionalmente connessa agli scopi dell'Associazione.

Parte II – Soci

Articolo 6 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Oltre ai Soci Fondatori, possono far parte dell'Associazione, condividendone le finalità e i principi ispiratori, tutti i musei e gli enti pubblici e privati che gestiscono luoghi di memoria legati all'Antifascismo, alla Deportazione, alla Seconda Guerra Mondiale, alla Resistenza e alla Liberazione che siano fruibili dal pubblico.

Pur senza differenze di diritti e doveri i soci si distinguono in Soci Fondatori, ovvero coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario, e in Soci Ordinari, ovvero coloro che a esito di domanda di adesione accolta dal Consiglio Direttivo diventeranno soci successivamente.

Articolo 7 – Ammissione

L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del Legale Rappresentante dell'ente richiedente, con la quale, condividendo fini e principi ispiratori dell'Associazione, si impegna a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dall'Associazione. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da copia dello statuto dell'ente stesso.

Articolo 8 – Diritti dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività.

I Soci, tramite i loro rappresentanti, hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto nelle materie di competenza sottoposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo;
- b) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nelle forme prescritte dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere del Consiglio Direttivo;



- c) beneficiare delle attività e dei servizi approntati dall'Associazione per la generalità dei Soci.

Articolo 9 - Doveri dei Soci

I Soci, tramite i loro rappresentanti, si impegnano:

- a) a rispettare il presente Statuto, eventuali Regolamenti nonché le deliberazioni assunte dagli Organi associativi;
- b) a pagare le quote di cui all'art. 10 del presente Statuto nei termini e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci;
- c) ad attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo e alla propria disponibilità, di concerto con gli altri Soci, per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- d) a partecipare attivamente alle manifestazioni e agli eventi programmati dal Consiglio Direttivo per la promozione dell'Associazione;
- e) a non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni dei Soci, atti, fatti o notizie riguardanti L'Associazione, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati;
- f) a partecipare alle sessioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea.

Articolo 10 – Quote associative

I soci contribuiscono alle spese dell'Associazione con quote annuali il cui importo è deliberato anno per anno dall'Assemblea.

Ogni socio è tenuto a versare la quota stabilita dall'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote associative sono intrasmissibili, intrasferibili, non rivalutabili e non possono essere restituite in nessun caso.

Articolo 11 – Recesso e decadenza

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto un Socio nel caso in cui vengano meno i requisiti di adesione, non paghi la quota associativa o eventuali altri contributi deliberati dall'Assemblea, non rispetti la lettera e lo spirito del seguente Statuto; tale deliberazione dovrà essere sottoposta alla ratifica dell'Assemblea.

I Soci possono liberamente recedere con la procedura prevista dall'articolo 24 del Codice Civile.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta dai propri aderenti sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Articolo 12 – Sostenitori

Oltre ai Soci Ordinari, possono contribuire e partecipare alle attività dell'Associazione, in qualità di Sostenitori, persone o enti pubblici e privati che, condividendone le finalità, si impegnino a sostenere in vario modo le sue attività.



I Soci Sostenitori devono presentare richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo che li inserirà in apposita sezione del libro soci, previa ratifica dell'Assemblea.

Gli appartenenti al gruppo dei Sostenitori dell'Associazione non sono soggetti al pagamento della quota associativa e pertanto non acquistano i diritti e non assumono i doveri propri degli associati di cui ai precedenti articoli.

Parte III – Organizzazione istituzionale

Articolo 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore dei Conti

Articolo 14 –Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali per la vita dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi scopi.

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci, nominati dal proprio Consiglio Direttivo (od organo equivalente), in regola con i versamenti delle quote di cui all'art. ... del presente Statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto, esprime il proprio voto attraverso il proprio delegato e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano d'età.

Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sede dell'Associazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data scelta per la convocazione, elencando nel dettaglio gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, appositamente nominato



in sede assembleare, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente: i verbali sono messi a disposizione dei Soci per visione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Articolo 15 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente, tramite i propri rappresentanti, la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità su istanza di almeno due terzi dei Soci o su richiesta del Presidente per motivi urgenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli intervenuti o rappresentati, validamente espressi in forma palese. L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina, revoca e sostituisce i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina il Revisore dei Conti;
- d) approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione dell'attività;
- e) delibera sulle quote associative annuali e sugli eventuali contributi straordinari a carico dei Soci;
- f) ratifica l'ammissione di nuovi Soci, proposta dal Consiglio Direttivo;
- g) ratifica il recesso e la decadenza dei Soci, proposta dal Consiglio Direttivo;
- h) svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto e dalla legge, o per il quale Consiglio Direttivo ritenga opportuno di coinvolgerla.

Articolo 16 - Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria segue le medesime regole previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie, con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

Articolo 17 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

- a) è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e non può essere rieletto per due mandati consecutivi;



- b) ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati nei procedimenti giudiziari;
- c) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, di cui è membro con diritto di voto;
- e) sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- f) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- g) i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati e ratificati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
- h) il Presidente può essere revocato con provvedimento dell'Assemblea per motivate gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità e all'efficienza dell'Associazione;

In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri (compreso il Presidente) nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti di spesa dei Bilanci preventivi approvati e dell'allegato piano di attività; in particolare:

- a) nomina al suo interno il Vicepresidente;
- b) nomina l'eventuale Comitato Scientifico;
- c) delibera l'ammissione di nuovi Soci, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- d) delibera il recesso e la decadenza dei Soci, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- e) nomina eventuali commissioni operative, definendone durata e compiti;
- f) assegna eventuali incarichi, anche onerosi, funzionali all'attività dell'Associazione;
- g) esamina e definisce i progetti di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- h) delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- i) approva eventuali regolamenti e altri atti di amministrazione straordinaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) delibera sulle spese e sui contratti.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

La convocazione è inviata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il verbale della seduta è redatto a cura del Segretario nominato di volta in volta. Il verbale è firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di decesso, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione cooptando un membro proposto dall'ente del Consigliere uscente. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui decada la maggioranza dei consiglieri in carica, deve essere convocata l'Assemblea ordinaria entro i 30 giorni successivi, che provvederà al rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci, che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza.

Vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare all'Assemblea dei Soci, ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro del Revisore Legale dei Conti.

Il Revisore dei Conti assiste senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Compensi e indennità

Le cariche del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

Parte IV – Patrimonio e risorse economiche

Articolo 21 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:



- a) da quanto conferito dai Soci al momento della costituzione o dell'adesione, con esplicita destinazione al patrimonio;
- b) dai redditi derivanti dal patrimonio stesso e che potranno essere destinati a incremento patrimoniale;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali che siano esplicitamente destinati al patrimonio;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 22 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali dei Soci e dagli eventuali contributi dei Soci e dei Sostenitori;
- b) da erogazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) da eventuali donazioni mobiliari o immobiliari, elargizioni, erogazioni e lasciti ereditari che L'Associazione potrà accettare nel rispetto delle norme di legge e secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo;
- d) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività istituzionali, anche di natura commerciale.

I soci potranno inoltre mettere a disposizione dell'Associazione, a qualsiasi titolo, proprie risorse quali personale, strutture e servizi.

Articolo 23 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone all'Assemblea dei Soci entro i 180 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale, corredato dalla relazione sull'attività e dalla Relazione del Revisore dei conti.

Articolo 24 - Avanzi di gestione

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 25 – Informativa su trasparenza

I progetti di bilancio preventivo e consuntivo, così come definiti dal Consiglio Direttivo, saranno inviati a tutti i Soci prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.



Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci documenti di volta in volta richiesti dai medesimi relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dell'Associazione.

Parte V - Disposizioni finali

Articolo 26 – Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui non possa più perseguire le sue finalità;
- b) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori definendone i poteri; esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, ai sensi della normativa vigente, a enti aventi analoga finalità.

Articolo 27 – Regolamenti di attuazione

In attuazione e completamento del presente Statuto, l'Associazione si può dotare di uno o più regolamenti diretti alla definizione dei propri ambiti operativi relativi all'amministrazione, al funzionamento, ai servizi al pubblico e a ogni altra materia per la quale la regolamentazione sarà ritenuta necessaria.

Articolo 28 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.